




Il nostro centro sei tu.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA

2026





GESTIONI MUNICIPALI DIANO MARINA

Gestioni Municipali S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte del socio unico Comune di Diano Marina

Piazza Martiri della Libertà 4 – 18013 Diano Marina (IM)
Uff. Porto: +39 0183 738134 - Fax +39 0183 738401 • Ormeggiatori: +39 0183 753024
www.gestionimunicipali.com • porto@gestionimunicipali.com
PEC: gestionimunicipali@pec.confcommercioim.it
C.F. P.I. • Iscr. Reg. Imprese: 01320870080

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA
Anno 2026

Art. 1 - PREMESSA

- 1.1 Gestioni Municipalì S.p.A. è concessionaria dello specchio acqueo e dei moli del Porto Turistico di Diano Marina con concessione n. 11073 del 15/04/05.

Art. 2 - FUNZIONI ESPLETATE DA GM S.p.A.

- 2.1 La Società GM S.p.A. sovrintende al Porto Turistico e provvede alla gestione direttamente con proprio personale.
- 2.2 L'ufficio della GM S.p.A. preposto alla gestione del Porto viene di seguito indicato "Ufficio Porto".

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ORMEGGIO

- 3.1 L'ormeggio e lo stazionamento di tutte le unità ai moli ed ai pontili, sia sullo specchio acqueo che eventualmente a terra, è sottoposto alla preventiva e specifica autorizzazione scritta di GM S.p.A.

Art. 4 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 4.1 GM S.p.A. potrà, in ogni momento, sottoporre all'approvazione delle Autorità competenti, modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie per mantenere la massima funzionalità, efficienza e sicurezza del Porto.

Art. 5 - ACCESSO AL PORTO

- 5.1 L'accesso al Porto è consentito, a tutte le unità a vela o motore che abbiano una lunghezza massima di 18 mt., un pescaggio inferiore a mt. 1,80 e una larghezza



non superiore a mt. 4.80. Non è consentito l'accesso ai multiscafi. Dai limiti sopra indicati sono esclusi gli ormeggi stagionali, fatta salva la disponibilità.

- 5.2 Copia del piano degli ormeggi con indicati i periodi di permanenza delle unità, dovrà essere consegnata all'Autorità Marittima locale.

Art. 6 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DESTINATI ALLE UNITÀ IN TRANSITO

- 6.1 Chiunque intenda usufruire di ormeggi in transito deve presentare richiesta alla GM S.p.A. specificando le caratteristiche dell'unità e la prevista durata della stessa.
- 6.2 La durata massima della sosta delle unità in transito è fissata in giorni 3 (tre).
- 6.3 Servizi di base (obbligatori compresi nella tariffa):
- predisposizione attrezzature ormeggio e disormeggio ad esclusione delle cime;
 - illuminazione banchina;
 - predisposizione attrezzature per la raccolta dei rifiuti;
 - servizio antincendio;
 - assistenza all'ormeggio, su richiesta, da terra e da mare con idoneo personale;
 - servizio di vigilanza;
 - pulizia specchi acquei portuali;
 - **fornitura di energia elettrica; (ove presenti le colonnine con sistema prepagato o contatore);**
 - **fornitura di acqua potabile; (ove non presenti le colonnine con sistema prepagato);**
 - servizi igienici e docce riservati agli utenti.
- 6.4 Le tariffe per i servizi suddetti sono approvate dall'Amministratore Unico della GM S.p.A.
- 6.5 In ottemperanza alla circolare n° 47 del 05/08/96 le unità in transito per un periodo inferiore alle 12 ore giornaliere, tra le ore 8.00 e le ore 20.00, potranno ormeggiare a titolo gratuito per non più di tre volte in un mese.

Art. 7 - SERVIZI PORTUALI

- 7.1 Fermo restando i poteri di polizia e di vigilanza conferiti per legge all'Autorità Marittima e locale, la GM S.p.A., direttamente o attraverso lo strumento della convenzione, fornirà nell'ambito del bacino in concessione i sottoelencati servizi, che saranno svolti a cura e con responsabilità esclusiva del concessionario del servizio, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo 20:
- assistenza, su richiesta, all'ormeggio e disormeggio;



- pulizia specchio acqueo;
- deposito temporaneo per attività sportive ed eventi correlati a terra delle unità (compatibilmente con gli spazi disponibili Molo Corto);
- predisposizione e manutenzione di attrezzature antincendio e concorso in fase di primo intervento;
- rifornimento idrico;
- allacciamento elettrico;
- cassetta di pronto soccorso;
- servizio di vigilanza diurno e notturno;
- controllo sicurezza ormeggi delle unità;
- pulizia area portuale e raccolta rifiuti;
- manutenzione e pulizia servizi igienici riservati agli utenti;
- servizio gru per movimentazione unità nell'ambito portuale;
- divulgazione avvisi urgenti ai naviganti, bollettino meteorologico e ordinanze della Capitaneria di Porto;
- manutenzione eventuali aree verdi inserite nell'area portuale;
- connessione internet wi-fi.

7.2 In caso si rendesse necessaria l'attivazione di altri servizi, la GM S.p.A. dovrà darne preventiva comunicazione agli Enti competenti per acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie.

Art. 8 - UFFICIO E SERVIZI PORTUALI

8.1 Al fine dell'espletamento dei servizi portuali, un Ufficio del Porto con il compito di attuare il coordinamento, l'esecuzione ed il controllo dei servizi, funzionerà:

per il periodo invernale (16/09 - 31/05): 20 ore

per il periodo estivo (01/06 - 15/09): 24 ore

8.2 Il suddetto orario potrà subire variazioni per motivate esigenze di servizio.

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

9.1 Ciascun utente può essere intestatario di un solo ormeggio.

9.2 I posti d'ormeggio di cui al presente articolo sono assegnati soltanto alle unità di lunghezza superiore a mt. 6,00.

9.3 Alle unità di lunghezza inferiore od uguale a mt. 6,00 titolari di posto annuale è assegnato un posto compatibilmente con la ricettività dei pontili a tale scopo adibiti, fatto salvo comunque il diritto di precedenza per i residenti.

9.4 Ai fini dell'assegnazione del posto d'ormeggio, le dimensioni si intendono "lun-



ghezza massima", ivi comprese le plance di poppa solidamente fissate allo scafo e non rimovibili senza l'uso di attrezzi, (ad esclusione di quelle retrattili, dei motori fuoribordo dei supporti motore ausiliario) ovvero, la proiezione in mare dell'effettivo ingombro dell'unità.

- 9.5 Gli ormeggi sono assegnati per periodi di un anno, rinnovabili di anno in anno; tuttavia una parte di essi, a seconda delle disponibilità, potranno essere assegnati per periodi inferiori.
- 9.6 Per il requisito di proprietà si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 11.
- 9.7 All'atto della stipulazione del contratto d'ormeggio, il contraente deve dimostrare di essere proprietario dell'unità indicata in contratto, pena il diniego della stipula dello stesso.
- 9.8 Tutti gli utenti devono, al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo del posto barca, fornire i dati identificativi del proprietario, il libretto d'immatricolazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante: lunghezza massima, larghezza massima e pescaggio (come specificato dal comma 4° del presente Regolamento), nonché copia della polizza d'assicurazione in corso di validità.
- 9.9 Per le unità non iscritte, la proprietà deve essere comprovata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le caratteristiche tecniche dell'unità, lunghezza massima, larghezza massima e pescaggio (come specificato dal comma 4° del presente Regolamento) colore e nome per un'individuazione univoca, nonché copia della polizza d'assicurazione in corso di validità.
- 9.10 La dichiarazione, dolosa o colposa, di dati non veritieri, comporta la decadenza dal diritto d'ormeggio, fermo restando l'eventuale responsabilità penale ai sensi delle vigenti norme. La GM S.p.A. si riserva la facoltà di disporre, a spese dell'utente, l'effettuazione da parte dell'organo tecnico competente (R.I.N.A.), qualsiasi misurazione delle unità che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dei commi 8 e 9, anche con espresso riferimento all'art. 20.5.
- 9.11 Le richieste di rinnovo dovranno essere effettuate come segue:
- per gli ormeggi annuali il rinnovo è automatico, salvo disdetta pervenuta entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente;
 - per gli ormeggi temporanei, le richieste per l'anno successivo dovranno pervenire dal 1° ottobre dell'anno in corso fino al termine ultimo di presentazione nel mese di febbraio;
- per le tipologie d'ormeggio sopraindividuate si applicano le disposizioni del presente Regolamento che disciplinano la decadenza del diritto d'ormeggio (artt. 9.10 - 10.4 - 13.2 - 19.1 A) B) C) D) E) F)).
- 9.12 Le date sopra indicate potranno essere modificate da GM S.p.A. per esigenze operative sopravvenute.

9.13 Per l'assegnazione dell'ormeggio l'utente dovrà versare, anticipatamente alla G.M.S.p.A. - "Porto Turistico" il canone previsto che potrà essere pagato con le seguenti modalità:

- A) In un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- B) In n. 2 rate semestrali e più precisamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.

In entrambi i casi, come da tabella allegata al presente Regolamento, mediante:

- assegno circolare o di conto corrente non trasferibile;
- bonifico sul conto corrente bancario BPER Banca filiale di Diano Marina intestato a Gestioni Municipalì S.p.A. IBAN: IT54 W053 8749 0000 0004 7255 646 BIC BPMOIT22XXX;
- bancomat o Carta di Credito presso gli uffici della GM S.p.A.

9.14 La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì per l'assegnazione d'ormeggio giornaliero; resta salva la facoltà, per l'utente che arrivi in giorno e/o orario di chiusura degli uffici di GM S.p.A. e dell'Ufficio Porto, di regolarizzare la propria obbligazione non appena l'una o l'altro siano operativi.

9.15 Gli operatori del settore marittimo, diving, motonavi trasporto passeggeri, aziende di noleggio e locazione imbarcazione o natanti, rivenditori di imbarcazioni per dimostrazioni in mare e quanto altro assimilabile, dotati di ex art. 68 e partita IVA usufruiscono di uno sconto del 30% della tariffa ordinaria. Il diritto di prelazione, da esercitarsi entro il mese di febbraio di ogni anno, tramite richiesta scritta, per i posti barca temporanei ed estivi, in banchina ove disponibili o nel pontile estivo.

9.16 DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI TEMPORANEI

Per l'assegnazione degli ormeggi temporanei, gli interessati dovranno presentare richiesta, tramite modulo da richiedere all'Ufficio Porto, come previsto nell'art. 9.11. Si precisa che la presentazione della richiesta d'ormeggio non garantisce l'assegnazione dello stesso, in quanto viene stilata una graduatoria e la società G.M. S.p.A. si riserva di verificare le richieste in base:

- al totale di gg. richiesti;
- alla data di arrivo (n. di protocollo);
- alle dimensioni delle unità con conseguente disponibilità d'ormeggio nel Porto.

L'utente che abbia ottenuto un posto di ormeggio temporaneo, non potrà cederlo a qualsiasi titolo, né disporne verso terzi, per nessuna ragione.

Art. 10 - OCCUPAZIONE DEL POSTO D'ORMEGGIO ASSEGNATO

10.1 L'assegnatario del posto d'ormeggio non può in alcun caso cedere, vendere o sub-blocare il posto d'ormeggio assegnatogli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.1; è altresì vietato lo scambio dei posti d'ormeggio.



- 10.2 L'assegnatario non può occupare il posto d'ormeggio con un'unità diversa da quella per la quale il posto è stato assegnato, anche se di minori dimensioni ed anche se temporaneamente, senza la dovuta autorizzazione di G.M. S.p.A. Nel caso in cui l'assegnatario effettui la sostituzione dell'unità senza la dovuta autorizzazione, GM S.p.A. si avvarrà di quanto disposto dall'art. 10.4 del presente Regolamento con conseguente denuncia all'Autorità Marittima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 C.N.; in ordine al requisito della proprietà si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 11.
- 10.3 La mancata occupazione del posto d'ormeggio, per un periodo superiore a 12 mesi con l'imbarcazione o natante ad esso relativo, o l'abbandono dell'unità, comporta la decadenza del diritto all'ormeggio, salvo che la mancata occupazione sia imputabile a comprovate ragioni di ristrutturazione dell'unità o crociera di lungo periodo, dimostrabili, a richiesta di GM S.p.A. con fatture o ricevute di cantieri o porti.
- 10.4 L'inosservanza di quanto disposto ai commi precedenti comporta la decadenza del diritto d'ormeggio e l'attivazione della procedura di cui all'art. 13.5.
- 10.5 L'assegnatario del posto d'ormeggio è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli ormeggiatori qualora lasci libero il posto per un periodo superiore ai tre giorni continuativi; lo stesso potrà essere utilizzato da GM S.p.A. senza alcun onere per gli usi che riterrà più opportuni, ivi compreso l'ormeggio temporaneo di altra unità, fermo restando la titolarità del posto d'ormeggio, obbligandosi a lasciarlo libero a semplice richiesta, anche verbale, del titolare. Qualora, il posto d'ormeggio, in relazione a quanto espresso nell'art. 10.3, sia superiore a mesi 12, GM S.p.A. avrà facoltà di concedere un rimborso all'assegnatario per un importo non superiore al 50% del canone annuale, previa richiesta scritta da far pervenire entro il mese di febbraio di ogni anno.
- 10.6 Nel caso in cui l'assegnatario del posto d'ormeggio rinunciassi all'assegnazione, GM S.p.A. rimborserà la cifra pagata proporzionata in 12 mesi con decorrenza dal mese successivo alla data della richiesta di rimborso da far pervenire a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

Art. 11 - VENDITA DELLE IMBARCAZIONI. REQUISITO DI PROPRIETÀ

- 11.1 La vendita totale a terzi, o qualsiasi mutamento di proprietà, anche attraverso società regolarmente costituite dell'unità assegnataria del posto d'ormeggio, può trasferire all'acquirente il diritto di occupare il posto d'ormeggio medesimo, qualora il venditore non intenda più occuparlo; il nuovo proprietario, per ottenerne la volturazione, dovrà corrispondere a GM S.p.A. , una tantum, il seguente importo:
- Euro 1.000,00

Qualora il proprietario d'imbarcazione o natante, assegnatario di posto d'ormeggio annuale, ai fini della vendita dell'imbarcazione o natante, intenda concedere



al potenziale acquirente un periodo di prova, dovrà darne con anticipo comunicazione scritta a GM S.p.A. e detto periodo non potrà essere superiore a giorni 7 (sette). È vietato ogni tipo di noleggio fatta eccezione per ditte autorizzate dai competenti organi in materia.

- 11.2 Qualora l'unità assegnataria del posto d'ormeggio venga venduta per parte dei carati, a società per mezzo di atto pubblico regolarmente registrato, la società potrà divenire assegnataria del posto d'ormeggio, per ottenerne la volturazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
- 11.3 Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte; in tal caso gli eredi diverranno assegnatari dell'ormeggio sempre che ne diano conferma all'Ufficio Porto entro sei mesi dal decesso del titolare.
- 11.4 L'inosservanza di quanto disposto ai commi precedenti comporta la decadenza del diritto d'ormeggio e l'attivazione della procedura di cui all'art. 13.5.

Art. 12 - AMPLIAMENTO DEL POSTO D'ORMEGGIO E/O SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ

- 12.1 GM S.p.A. si riserva la facoltà di accettare le richieste d'ampliamento; in caso d'impossibilità e di conseguente diniego della richiesta, l'utente è obbligato a mantenere le misure per le quali il posto era stato concesso.
- 12.2 Le richieste saranno valutate dalla GM S.p.A. secondo l'ordine di presentazione fino all'esaurimento degli spazi disponibili.
- 12.3 Qualora, venga richiesto un ampliamento del posto barca assegnato, G.M. S.p.A. verificata la disponibilità di spazio, a suo insindacabile giudizio, comunicherà entro trenta giorni dalla richiesta le proprie determinazioni. In caso di ampliamento delle misure dell'unità sia in lunghezza che in larghezza prevale il criterio dell'ampliamento della larghezza. Secondo questo criterio ad ogni scaglione di ampliamento (arrotondati per difetto o per eccesso), come sotto riportato, viene conteggiata la tariffa da corrispondere una tantum:

- da 0 a 20 cm	€ 1.000,00;
- da 21 a 40 cm	€ 2.000,00;
- da 41 a 60 cm	€ 3.000,00;
- da 61 a 100 cm	€ 4.000,00.
- oltre i 100 cm	€ 6.000,00.

La somma come sopra calcolata dovrà essere pagata una tantum al momento dell'accettazione, nei modi previsti dal presente Regolamento.



Qualora la richiesta d'ampliamento venga concessa in corso d'esercizio, la somma già pagata, e non usufruita, sarà soggetta a conguaglio alla tariffa della categoria di lunghezza in cui rientra l'imbarcazione per cui è stato chiesto l'ampliamento.

Nel caso di ampliamento di sola lunghezza verrà applicato:

- un canone annuo (una tantum) per la nuova categoria d'appartenenza, in caso di passaggio ad altra categoria superiore a parità o inferiore larghezza.

Non possono essere consentiti ulteriori ampliamenti, allo stesso utente, nel corso dello stesso anno.

- 12.4 Nel caso in cui venga accolta una riduzione di categoria, non si potrà mantenere la larghezza dell'unità precedente ma si dovrà aggiornare l'archivio portuale con l'effettivo ingombro in mare della nuova unità.
- 12.5 In caso di riduzione delle misure dell'imbarcazione non verranno effettuati rimborsi per il canone già versato.

Art. 13 - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE DI ORMEGGIO

- 13.1 All'utente assegnatario che non effettui il pagamento dell'ormeggio annuale (entro il 30 giugno) entro i termini fissati dal presente Regolamento verrà applicata una mora per ritardato pagamento per i primi 10 giorni dalla scadenza dell'ormeggio, pari agli interessi legali, che verrà comunicata tramite lettera raccomandata A/R o PEC.
- 13.2 Il protrarsi dell'inadempimento oltre il 10° giorno, comporterà la decadenza automatica del diritto d'ormeggio senza preavviso alcuno da parte di GM S.p.A.
- 13.3 Le norme di cui sopra si applicano anche nell'ipotesi di mancato pagamento di conguagli dovuti.
- 13.4 La mancata sottoscrizione del contratto d'ormeggio ed il mancato pagamento della 1° rata da parte dell'utente entro il 31 gennaio di ogni anno comporta la decadenza automatica del diritto d'ormeggio annuale.
- 13.5 In caso di decadenza o revoca del diritto d'ormeggio, l'utente è obbligato a rimuovere l'unità e, ove non vi provveda, l'Ufficio Porto ricorrerà alla rimozione d'ufficio con addebito all'utente delle spese e dei rischi, ivi comprese quelle di ricovero e custodia. L'utente espressamente autorizza la GM S.p.A. all'emissione di decreto ingiuntivo a suo carico per il recupero dei canoni e delle spese dovute.

- 13.6 In caso di avvenuta decadenza, GM S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà reintegrare l'utente decaduto, a seguito di richiesta scritta, previo il pagamento di € 1.500,00 a titolo di sanzione oltre il canone annuale.

Art. 14 - TARIFFE

- 14.1 Tutte le tariffe sono determinate dalla GM S.p.A., sono dettagliate nel tariffario del Porto, allegato al presente Regolamento e vengono aggiornate ogni anno con espresso riferimento al 100% dell'aumento ISTAT riferito al mese di ottobre dell'anno in corso.

Art. 15 - ATTIVITÀ VIETATE

- 15.1 Nell'ambito del Porto Turistico di Diano Marina è severamente vietato:
- l'ingresso nel Porto di qualsiasi mezzo di sollevamento salvo quelli autorizzati dall'Autorità Marittima;
 - gettare in mare immondizie, olio, nafta, detersivi e qualsiasi materiale che possa comunque inquinare lo specchio acqueo portuale;
 - depositare combustibili di qualunque genere;
 - fare la balneazione, lo sci nautico o jet ski (moto d'acqua);
 - praticare la disciplina della pesca con qualsiasi attrezzo;
 - depositare imbarcazioni, carrelli, passerelle, attrezzature o merci in genere su scali d'alaggio, banchine e aree demaniali portuali senza autorizzazione dell'Ufficio Porto;
 - sostare con veicoli di ogni genere su scali d'alaggio, sui moli e nelle aree portuali in genere;
 - effettuare lavori subacquei senza possedere i requisiti prescritti dalla legge e specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Porto ed Autorità Marittima competente;
 - ricaricare bombole subacquee a bordo delle imbarcazioni all'ormeggio;
 - l'utilizzo improprio delle pompe antincendio;
 - l'ingresso e la circolazione da parte di ogni tipo di veicolo, comprese le motociclette, i ciclomotori e, limitatamente al transito sui Moli Lungo e Corto, le biciclette. È fatta salva la facoltà da parte degli utenti del Porto e dei titolari dei box di accedere al fine di espletare le operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, limitatamente alla zona d'alaggio ed alla banchina antistante i box. Il divieto può essere derogato, in ogni caso, per forza maggiore o manifestazioni autorizzate dal Comune, previo nulla osta dell'Autorità Marittima, per quanto di competenza;
 - effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nell'elenco previsto dall'ex art. 68 del Codice della Navigazione;
 - l'ingombro in modo permanente della banchina da parte dei pescatori. Agli stessi è consentito depositare materiali sulla banchina solo per l'occorrenza giornaliera per lo svolgimento della professione, garantendo comunque il



transito di un automezzo di soccorso;

- l'inquinamento del suolo e la pulizia delle reti da pesca sulle banchine. Su queste ultime è ammesso il deposito temporaneo delle reti, solo se riposte negli appositi contenitori per il periodo strettamente necessario alle operazioni d'imbarco, sbarco e manutenzione;
- la pulizia del pesce sia in barca che in banchina nonché buttare in acqua lische di pesce e altri scarti.

15.2 È fatto inoltre assoluto divieto di effettuare lavori con fiamma e usare fiamme libere nell'area portuale senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima, usare cavi elettrici non a norma, e/o lasciare le unità allacciate alla rete elettrica incustodite, accendere all'interno delle unità stufe elettriche, impianti d'aria condizionata o qualsiasi apparecchiatura elettrica, o insieme di esse che abbiano un assorbimento complessivo superiore a 700 Watt; è altresì vietato, in caso di unità incustodite, lasciare stesi in banchina o sui pontili cavi di prolunga per l'energia elettrica anche se opportunamente non alimentati.

15.3 È vietato utilizzare le manichette in banchina e sui pontili per fare docce, lavare stoviglie, indumenti o quant'altro anche senza uso di detersivi, l'acqua deve essere utilizzata con estrema moderazione, per l'immissione nei serbatoi di bordo e per sciacquare le unità dai depositi salini.

15.4 È rigorosamente vietato manomettere in qualsiasi caso gli impianti di erogazione dei servizi.

15.5 Il telecomando d'apertura automatica della barra di accesso può essere dato ai dipendenti della GM S.p.A., tutti gli altri utenti dovranno avvalersi del personale addetto oppure farne richiesta a GM S.p.A.

GM S.p.A. si riserva la facoltà di accettare le richieste, in base alle particolari necessità sopravvenute, in caso d'impossibilità e di conseguente diniego della richiesta, l'utente è obbligato a continuare ad avvalersi del personale addetto.

Art. 16 - ORMEGGI

16.1 Tutte le unità dovranno essere ormeggiate ortogonalmente alla banchina o al pontile.

16.2 È facoltà dell'Ufficio Porto, per motivi tecnici o urgenti di sicurezza, cambiare in qualsiasi momento il posto d'ormeggio delle unità.

16.3 Nel caso in cui l'unità sia sprovvista d'equipaggio, vi provvederà l'Ufficio Porto con il proprio personale a spese e sotto la responsabilità del proprietario.

16.4 Ogni unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte con cime di idonea dimensione e robustezza (mm 14 per natanti da 5 a 7 mt. lunghezza massima; mm 18 per



imbarcazioni da 7 a 9 mt. lunghezza massima; mm 26 per imbarcazioni oltre i 9 mt. lunghezza massima); tutte le unità dovranno provvedere alla messa in opera di due molle, di idoneo diametro, atte ad ammortizzarne il tiro, con by-pass di sicurezza in catena ed avere in opera almeno tre parabordi su entrambi i lati, di diametro non inferiore a cm 20 per natanti da 5 a 7 mt. lunghezza massima; da cm 25 per natanti o imbarcazioni da mt. 7 a mt. 9 lunghezza massima; quattro parabordi da cm 30 per imbarcazioni oltre i 9 mt. lunghezza massima.

Le molle, i grilli, le cime d'ormeggio, i parabordi devono essere mantenuti, a cura e spese degli utenti, sempre in perfetto stato.

L'inosservanza di quanto sopra, in particolare al complesso d'ormeggio: diametro cime, molle, by-pass, grilli, escluderà, in caso di sinistro ogni diritto di richiesta danni nei confronti di GM S.p.A.

Nei casi di assenza del proprietario, ove fosse necessario ed in caso di particolari condizioni meteomarine avverse, verificata la mancanza delle condizioni di sicurezza come sopra descritte, GM S.p.A. a mezzo del proprio personale provvederà alle operazioni di sostituzione molle, grilli, parabordi e cime d'ormeggio; per tali operazioni sarà addebitato all'utente un sovrapprezzo pari al 100% dell'importo dei materiali utilizzati.

- 16.5 Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è assolutamente vietato far uso dell'ancora, se non in caso di immediata e reale necessità.
- 16.6 GM S.p.A. ha l'obbligo di mantenere in efficienza, e controllare periodicamente le proprie sistemazioni d'ormeggio ed in particolare:
- catenarie, corpi morti, gavitelli, pontili galleggianti e gli altri arredi di banchina.
- 16.7 Le imbarcazioni o natanti ormeggiati (poppa in banchina) non possono affrancare gli ormeggi a terra ad una larghezza superiore al 10% della larghezza massima dell'unità.

Art. 17 - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

- 17.1 Tutte le unità ormeggiate in porto devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi accertati dai certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia, e devono essere inoltre regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto, ove necessario certificazione R.I.N.A. o equivalente, comunque pronte a muovere in perfetta efficienza di navigazione.

È facoltà di GM S.p.A. verificare o far verificare da tecnici di sua fiducia, l'efficienza del natante, anche in assenza del proprietario.

Qualora non siano soddisfatti i criteri di sicurezza, navigazione, antincendio, funzionalità motori e organi di trasmissione, ovvero la condizione di pronto a muovere, il natante verrà rimosso con totale addebito di ogni eventuale onere, fatta salva l'applicazione della procedura di cui all'art.13.5.

- 17.2 L'Ufficio Porto è tenuto a segnalare all'Autorità Marittima ogni unità che a proprio



giudizio non risponda ai requisiti suddetti; a sua volta la Capitaneria di Porto si esprimerà definitivamente in merito entro 15 (quindici) giorni.

- 17.3 Acquisito il giudizio definitivo della Capitaneria, di cui al comma precedente o, decorso inutilmente il termine per il rilascio dello stesso, l'Ufficio Porto è autorizzato ad intimare, a mezzo di raccomandata A/R o PEC agli assegnatari il termine di giorni 15 (quindici) entro il quale le unità non rispondenti ai requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza richieste. Qualora gli intimati non ottemperassero entro il predetto termine, l'Ufficio Porto potrà procedere direttamente alla rimozione dell'unità con totale addebito delle spese a carico degli assegnatari.
- 17.4 Tutte le unità ormeggiate devono inoltre avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all'uso.
- 17.5 Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o aerare le sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima d'ogni avvio del motore.
- 17.6 È vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti, etc.). È altresì vietato effettuare rifornimenti di carburante al di fuori dell'idonea area opportunamente attrezzata.
- 17.7 Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti agli ormeggi vicini. L'Ufficio Porto è autorizzato ad adottare le procedure previste dai precedenti commi 2 e 3 nei confronti delle unità che non rispettino le presenti disposizioni.
- 17.8 Si fa espresso riferimento all'ordinanza n° 28/2006 del 29/03/2006 e s.m.i. "Regolamento per la sicurezza del Porto Turistico di Diano Marina" della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Imperia.

Art. 18 - NORME ANTINQUAMENTO

- 18.1 I rifiuti prodotti dalle unità ormeggiate in Porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben chiusi e collocati nei cassonetti di raccolta posizionati in Porto.
- 18.2 A cura dell'Ufficio Porto o tramite il gestore dei servizi secondari dovrà essere conferito l'incarico per il ritiro degli oli esausti e delle batterie esaurite ad una ditta debitamente autorizzata ai sensi della vigente normativa. La ditta predetta è altresì autorizzata a sistemare nell'area di cantiere, gli idonei contenitori nei quali gli stessi utenti dovranno depositare, esclusivamente gli oli esausti, e le batterie

esaurite, compilando l'apposito registro nel rispetto della vigente normativa. È fatto espresso divieto di abbandonare batterie e oli esausti al di fuori degli specifici punti di conferimento.

- 18.3 È vietato, durante lo stazionamento in Porto, fare uso dei wc marini di bordo sulle unità sprovviste di serbatoio delle acque luride.
- 18.4 È vietato l'uso di detersivi non totalmente biodegradabili, di acidi per la pulizia dei ponti in legno, di solventi in genere, altresì lo scarico delle acque di sentina.
- 18.5 L'inosservanza di quanto disposto ai commi precedenti comporta, ad insindacabile giudizio di GM S.p.A., la decadenza del diritto d'ormeggio e l'attivazione della procedura di cui all'art. 13.5.

Art. 19 - NORME DI COMPORTAMENTO

- 19.1 È d'obbligo per gli utenti del Porto il rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- A) **Velocità:** la velocità delle unità nell'ambito del Porto, in entrata ed uscita dallo stesso, deve essere ridotta al minimo indispensabile per manovrare e comunque non superare i 2 nodi.
- B) **Precedenza:** le unità in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata.
- C) **Abbandono:** le unità lasciate in abbandono verranno rimosse d'ufficio con tutte le spese inerenti a carico dell'utente. Si specifica che la condizione di "abbandono" si configura qualora, dopo almeno due intimazioni in un anno di ripristino delle condizioni di sicurezza, ivi compreso l'appesantimento da acqua piovana, comunicate a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax, e-mail, PEC o via telefono, con espresso riferimento all'art. 20.5, persista una condizione di pericolo o il rischio di danneggiamento per le imbarcazioni vicine e per le norme di tutela ambientale. L'affondamento dell'unità a causa di grave trascuratezza comporta la perdita del posto d'ormeggio. Lo stato di "abbandono" o di "grave trascuratezza" si configura nei casi di cui sopra ad insindacabile giudizio di GM S.p.A.
- D) **Inquinamento acustico:** le prove dei motori (da effettuarsi sempre ad elica disinserita) e qualsiasi altro rumore molesto sono vietati:

PRIMA DELLE ORE 10:00 - DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:30 - DOPO LE ORE 20:00.

- E) **Inquinamento ambientale:** art. 18.
- F) **Utilizzo dell'energia elettrica:** tutti i cavi per il prelievo d'energia elettrica dagli appositi erogatori devono essere realizzati con cavo (H07RN.F neoprene) o superiore, devono avere una sezione di almeno 3 x 2,5 mm. e sia la spina sia la presa devono rispondere a caratteristiche d'isolamento IP44 e non pos-

sono essere più lunghi di mt. 11. È rigorosamente vietato fissare i suddetti cavi sui pontili o loro parti, sulle banchine e sulle cime d'ormeggio. È vietato l'uso di moltiplicatori.

- 19.2 Il reiterato e/o il grave inadempimento agli obblighi di cui sopra comporta la decadenza automatica dal diritto d'ormeggio.

Art. 20 - RESPONSABILITÀ

- 20.1 L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza.
- 20.2 Per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose e unità nell'espletamento dei servizi svolti da terzi appaltatori, la GM S.p.A. è manlevata da qualsiasi azione, danno o molestia da parte degli aventi causa, mentre gli appaltatori e, comunque, tutti coloro che svolgono attività lucrative nell'ambito portuale, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia, dovranno anche provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa per ogni servizio di cui sono responsabili.
- 20.3 Per i danni derivanti da avverse condizioni meteomarine, da deficienza d'ormeggio cime - molle - by-pass, eccessi di lasco o di tiro rilevati dal personale incaricato, risponde direttamente - verso gli aventi diritto - il proprietario dell'imbarcazione che ha causato i danni medesimi. GM S.p.A. ha l'obbligo di provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (resp. civile, diverse, incendio) dell'area portuale in concessione, e risponde dei soli danni che si dovessero verificare per rottura della catenaria e relative trappe in catena; comunque GM S.p.A. non risponde per eventi straordinari, ovvero vento oltre 45 nodi e mare forza 7. Faranno fede i dati forniti dall'Osservatorio Meteorologico e Sismico di Imperia. È altresì tenuta a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
- 20.4 L'utente che abbia subito danni alla sua imbarcazione causati anche da altra imbarcazione ha tempo 3 (tre) giorni per presentare una denuncia di evento straordinario, ed 1 (uno) giorno in caso di danni a persone, presso la Capitaneria di Porto di Imperia e comunque deve attenersi a quanto previsto dall'art.60 del Codice della Navigazione per tutti gli adempimenti successivi all'evento.
- 20.5 L'utente, pena la decadenza del posto d'ormeggio, deve obbligatoriamente fornire a GM S.p.A. l'esatto domicilio di residenza e un recapito telefonico fisso e mobile attivo, nonché di posta elettronica, e comunicarne tempestivamente ogni variazione.

Art. 21 - AREA DI MANUTENZIONE

- 21.1 Ai fini e per gli effetti delle norme vigenti in materia d'inquinamento ambientale, di tutela della salute e d'infortuni sul lavoro, è fatto obbligo di utilizzare l'area di manutenzione per l'effettuazione di lavori di carenaggio, manutenzione ordinaria, straordinaria, o per l'esecuzione di visite di sicurezza.
- 21.2 È fatto espresso divieto di effettuare lavori di ristrutturazione, pitturazione, carteggiatura, taglio o altri lavori, non riconducibili a minimi interventi accessori sulle unità all'ormeggio od in altra area portuale al di fuori dell'area di manutenzione.

Art. 22 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE DI AREE PORTUALI

- 22.1 È vietato occupare aree portuali (banchine) con natanti, imbarcazioni, moto d'acqua e carrelli se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni d'alaggio, varo, ed operazioni di carico e scarico senza specifica autorizzazione di GM S.p.A.; in caso di trasgressione di tale norma, l'imbarcazione verrà rimossa e depositata a rischio e pericolo del proprietario con conseguente addebito di tutte le spese inerenti, alaggio, trasporto, sosta, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, di competenza della Capitaneria di Porto.

Art. 23 - PARCHEGGI RISERVATI ALL'UFFICIO PORTO ED ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

- 23.1 È severamente vietato a coloro che non siano autorizzati l'utilizzo dei parcheggi riservati all'Ufficio Porto ed alla Capitaneria di Porto di Imperia.

1. Molo Corto: l'accesso è consentito agli utenti mentre la sosta è consentita esclusivamente negli spazi evidenziati dalla segnaletica stradale e verticale per operazioni di carico e scarico. I Presidenti delle Associazioni di seguito indicate:

Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Club del Mare, Diano Sub, Associazione Sportiva Dilettantistica Fishing-Diana, Gruppo Pesca Sportiva, Associazione Informare, Circolo Nautico Diano Marina A.S.D., Windsurf Diano Marina e Diano Surf A.S.D. hanno diritto alla sosta negli spazi appositi per un mezzo, esclusivamente per le attività inerenti all'associazione.

2. Le banchine sono zone a traffico limitato, sono interdetti il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo ad eccezione dei mezzi di Soccorso, di Polizia, di Pubblica Utilità, di quelli autorizzati dall'Autorità Marittima, ed agli utenti per le sole operazioni di carico e scarico .
3. Sono vietati la sosta in banchina e la fermata in prossimità degli scivoli a mare.

4. La velocità massima consentita è di 20 km/h.

Le violazioni di cui ai commi 1 - 2 - 4 del presente articolo saranno punite con sanzioni amministrative del Codice della strada.

Le violazioni di cui al comma 3 saranno punite a norma dell'art. 1174 C.N.

I veicoli, la cui sosta costituisca intralcio alla circolazione verranno rimossi con spese a carico del contravveniente.

23.2 Nella zona contrassegnata alla radice del Molo Corto saranno disponibili dei posti moto, gli utenti interessati ad ottenerne l'accesso dovranno farne richiesta scritta a GM S.p.A. previo pagamento di una cauzione di 50 Euro potranno ottenere un telecomando.

La facoltà di disporre un telecomando è, esclusivamente, per coloro che sono titolari di un ormeggio nel Porto di Diano Marina, qualora venga a mancare il sopraindicato requisito, il possessore del telecomando, dovrà obbligatoriamente restituirlo a G.M. S.p.A. e di conseguenza l'importo versato a titolo di cauzione verrà restituito.


Art. 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI

24.1 Fermo restando le presenti disposizioni è facoltà del concessionario di regolare convenzionalmente i rimanenti aspetti del rapporto contrattuale con l'utente.

24.2 Gli assegnatari d'ormeggio temporaneo, residenti nel Comune di Diano Marina, potranno usufruire limitatamente al periodo dal 1° Gennaio al 31 Ottobre, dell'applicazione della tariffa ridotta a loro riservata.

24.3 Tutte le spese per comunicazioni personali trasmesse a mezzo postale saranno addebitate all'utente al rinnovo contrattuale così come le spese per sostituzione cime, parabordi e quant'altro.

24.4 L'accettazione del posto d'ormeggio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Regolamento nessuna esclusa e l'obbligo per le parti di osservarlo e farlo osservare.



TARIFE ORMEGGI IN VIGORE DAL 01.01.2026
(IVA inclusa)

CATEGORIA	ANNUALI			TEMPORANEI			TRANSITI
	Importo unica soluzione	Importo rateizzabile in n. 2 rate	Importo rate scadenza 31/01 e 30/06	ESTIVI Giugno - settembre (4 mesi)	MENSILE Estivo	MENSILE Invernale	
Fino a m. 5	1.297,00 €	1.337,00 €	668,50 €	735,00 €	221,00 €	110,00 €	10,00 €
Fino a m. 6	1.757,00 €	1.810,00 €	905,00 €	995,00 €	299,00 €	149,00 €	13,00 €
Fino a m. 7	2.174,00 €	2.239,00 €	1.119,50 €	1.232,00 €	369,00 €	185,00 €	16,00 €
Fino a m. 8	2.477,00 €	2.552,00 €	1.276,00 €	1.403,00 €	421,00 €	211,00 €	18,00 €
Fino a m. 9	3.134,00 €	3.228,00 €	1.614,00 €	1.775,00 €	533,00 €	266,00 €	23,00 €
Fino a m. 10	3.884,00 €	4.001,00 €	2.000,50 €	2.200,00 €	660,00 €	330,00 €	29,00 €
Fino a m. 11	5.030,00 €	5.181,00 €	2.590,50 €	2.850,00 €	855,00 €	427,00 €	37,00 €
Fino a m. 12	5.434,00 €	5.597,00 €	2.798,50 €	3.078,00 €	923,00 €	462,00 €	40,00 €
Fino a m. 13	6.627,00 €	6.826,00 €	3.413,00 €	3.754,00 €	1.126,00 €	563,00 €	49,00 €
Fino a m. 14	7.199,00 €	7.415,00 €	3.707,50 €	4.078,00 €	1.223,00 €	612,00 €	53,00 €
Fino a m. 15	7.776,00 €	8.008,00 €	4.004,00 €	4.404,00 €	1.321,00 €	661,00 €	57,00 €
Fino a m. 16	8.397,00 €	8.649,00 €	4.324,50 €	4.757,00 €	1.427,00 €	714,00 €	62,00 €
Fino a m. 17	9.069,00 €	9.341,00 €	4.670,50 €	5.137,00 €	1.541,00 €	771,00 €	67,00 €
Fino a m. 18	9.795,00 €	10.088,00 €	5.044,00 €	5.548,00 €	1.664,00 €	832,00 €	72,00 €



Gestioni Municipali S.p.A.

Piazza Martiri della Libertà 4 – 18013 Diano Marina (IM)

www.gestionimunicipali.com



Associazione Nazionale Marinali d'Italia
Gruppo Guardiamarina Domenico Savoldi Diano Marina

Club del Mare Diano Marina

Circolo Nautico Diano Marina ASD

Diano Surf ASD

Divemaster Diano Sub

Fishing Diana

Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina

InfoRmare ASD

L'&LI.CA. Marine Services

Parco Subacqueo Mediterraneo ASD

Romani Ivo Alaggio Varo Carenaggio

TF7 Actionsport ASD

Windsurfer Diano